



Prot. n. 6709/A.13.a

Bisceglie, 15 settembre 2018

Alle studentesse ed agli studenti
Al personale docente
Alla Direttrice dei S.G.A.
Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
All'albo

COMUNICAZIONE n° 11

a. s. 2018/19

Oggetto: Disposizioni in merito all'accesso di pedoni e veicoli nelle pertinenze dell'edificio scolastico.

Le seguenti disposizioni hanno lo scopo di disciplinare l'accesso di pedoni e veicoli (così come definiti dall'art. 47 del [D.lgs. 285/1992](#) e s.m.i.) alle pertinenze esterne dell'edificio scolastico; assumono valore di **misure organizzative e procedurali** ai fini della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 272 del D.lgs. 81/08; risultano **obbligatorie** ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81/08.

ACCESSO PEDONALE

L'accesso pedonale delle studentesse, degli studenti e del personale della scuola all'inizio ed al termine delle attività didattiche, dovrà avvenire esclusivamente dall'ingresso principale al civico n° 10 di Via Mauro Giuliani.

È vietato a chiunque, nelle fasi di ingresso e di uscita degli alunni, transitare con veicoli attraverso l'ingresso principale al civico n° 10 di Via Mauro Giuliani.

ACCESSO CARRABILE

L'accesso dei veicoli all'inizio ed al termine delle attività didattiche, dovrà avvenire esclusivamente dall'ingresso secondario al civico n° 8 di Via Mauro Giuliani.

È vietato a chiunque transitare a piedi attraverso l'ingresso secondario al civico n° 8 di Via Mauro Giuliani.

I veicoli dovranno circolare sempre a passo d'uomo e rispettare il transito dei pedoni.



I veicoli del personale docente dovranno essere parcheggiati esclusivamente nelle apposite aree sul lato destro dell'edificio.

I veicoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dovranno essere parcheggiati esclusivamente nelle apposite aree sul lato sinistro dell'edificio; tuttavia **nell'intersezione con il flusso pedonale delle studentesse e degli studenti, oltre che procedere a passo d'uomo, è obbligatorio sempre dare la precedenza ai pedoni.**

Si evidenzia l'assoluto divieto di parcheggiare i veicoli nelle aree appositamente segnalate nell'allegata planimetria.

Si ricorda, infine, che l'assicurazione RCA non copre i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli in aree private.

Il Dirigente scolastico
prof. Mauro Leonardo Visaggio
Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

All.

- Planimetria delle pertinenze esterne di disciplina delle aree destinate al transito dei pedoni ed al parcheggio dei veicoli.

